

REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI TIVOLI

Sent. N. 1837/2016
Cont. N. 377/2013
Cron. N. 10206/2016
Rep. N.

Il Giudice
dr.ssa Francesca Coccoli

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 377/2013 R.G.A.C. e vertente

tra

COLLEVERDE III s.r.l., in persona del legale rappresentante;

Rughetti Angelo, nato il 14.3.1927;

entrambi con l'Avv. Massimo Di Censo;

attori

e

Città Metropolitana di Roma Capitale (già Provincia di Roma), in
persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. Giovanna
Albanese;

convenuta

OGGETTO: azione possessoria (fase di merito)

Fatto e diritto

Con ricorso depositato in data 30 gennaio 2013 la COLLEVERDE III s.r.l. e
Angelo Rughetti esponevano di essere proprietari e possessori di un terreno



agricolo in località Colleverde, nel Comune di Guidonia Montecelio, distinto nel NCT al foglio 3, particelle 193, 127 e 2941, oltre che dei vicini terreni iscritti al foglio 3, particelle 2942 e limitrofe, e al foglio 3, particelle 01734, 01740, 03495 e 00118, per accedere ai quali con qualsiasi mezzo narravano di essersi da decenni serviti di una strada perfettamente spianata e ricoperta di brecciolini, della larghezza di m. 5, che, partendo dalla via pubblica (via Monte Bianco), dapprima attraversava le particelle 2942 e limitrofe, poi varcava le particelle 03905, 05042, 05041, 05040 e infine consentiva di giungere e quindi percorrere le particelle 01734, 01740, 03495 e 00118; narravano che la Provincia di Roma, dopo aver espropriato alla Colleverde III s.r.l. la particella 05041, aveva realizzato su tale porzione di terreno la carreggiata della S.P. Nomentana bis, tagliando di fatto a metà la proprietà della stessa Colleverde; precisavano che, tuttavia, in sede di esproprio la Provincia di Roma aveva riconosciuto alla Colleverde e al Rughetti la servitù di passaggio attraverso la particella 05041, e che le parti avevano a tal fine concordato la realizzazione di un sottopasso che, superando la carreggiata della Nomentana bis all'altezza della preesistente strada, consentisse di attraversare con comodità e con ogni mezzo la particella oggetto di esproprio; esponevano che sin dall'immissione in possesso della Provincia di Roma, avvenuta in data 29.9.2006, i ricorrenti avevano di fatto liberamente esercitato la servitù di passaggio con ogni mezzo sulla particella 05041 oggetto di esproprio, dapprima transitando sulla stradella preesistente, poi attraverso l'uso di un percorso predisposto dalla provincia fino a che, in data 3 dicembre 2012, la ditta incaricata dalla Provincia di Roma di realizzare il tracciato della S.P. Nomentana bis, senza



alcun preavviso e contro la volontà dei ricorrenti, aveva posizionato per conto dell'ente locale il guard-rail ai bordi della carreggiata della provinciale, anche in coincidenza delle proprietà Rughetti-Colleverde, nel contempo eliminando le rampe che da anni consentivano il concreto esercizio della servitù di passaggio, con ciò determinando la sostanziale interclusione di gran parte dei terreni dei ricorrenti, con pregiudizio per la coltivazione e per il pascolo ivi esercitati; tanto premesso domandavano ordinarsi alla Provincia di Roma di reintegrare immediatamente i ricorrenti nel possesso della servitù di passaggio goduta sulla particella 05041, così da consentire agli stessi il comodo passaggio con ogni mezzo; domandavano, inoltre, condannarsi ex art. 614 bis c.p.c. la Provincia al pagamento in favore di ciascuno dei ricorrenti della somma di euro 200,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dei lavori.

Si costituiva in giudizio la Provincia di Roma manifestando la piena disponibilità a eseguire una delle soluzioni che consentissero l'accesso al sottopasso ai ricorrenti, già proposte in sede di mediazione, evidenziando in particolare l'immediata eseguibilità della prima soluzione (rampa di pendenza al 16%, della lunghezza di m. 110 e della larghezza di m. 4, protetta sul lato destro da gabbionate, pavimentata per i primi 20 metri e per la restante parte con sottofondo in materiale arido) e rappresentando che la relativa esecuzione non era stata fino ad ora iniziata a causa del mancato accordo tra le parti in ordine a questioni diverse da quelle relative al passaggio.

Con ordinanza emessa in data 20 marzo 2013, all'esito della fase ad istruzione sommaria, in accoglimento del ricorso veniva ordinato alla

Provincia di Roma di reintegrare i ricorrenti nel possesso della servitù di passaggio.

Con istanza depositata il 21.5.2013 la Colleverde III s.r.l. e Angelo Rugetti chiedevano fissarsi udienza per la trattazione del giudizio di merito.

All'udienza del 1.6.2016 la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti del termine di sessanta giorni per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori venti giorni per il deposito di memorie di replica.

L'azione possessoria esercitata risulta fondata.

Come osservato in sede di interdetto possessorio, deve rilevarsi come non sia oggetto di contestazione tra le parti l'esercizio da parte dei ricorrenti del possesso della servitù di passaggio, sia pedonale che con mezzi meccanici, sulla particella 05041, né la circostanza che il 3 dicembre 2012 il passaggio provvisorio tra i due fondi sia stato chiuso.

Emerge dalla documentazione fotografica allegata da parte resistente, datata 6 marzo 2013, non contestata da parte ricorrente, che successivamente alla proposizione del ricorso possessorio il transito, quantomeno pedonale, era stato ripristinato.

Permaneva, tuttavia, la lesione possessoria arrecata dalla preclusione all'accesso con mezzi meccanici, necessari per la coltivazione dei terreni dei ricorrenti, di vaste porzioni.

Il ricorso meritava, dunque, accoglimento.

In merito alle concrete modalità di reintegra, con ordinanza possessoria resa all'esito della fase sommaria, si ritenne di adottare quella che le stesse parti

avevano indicato concordemente come la più adeguata a consentire ai ricorrenti l'accesso pedonale e carrabile ai propri terreni, ovvero la soluzione di cui alla proposta di mediazione prot. n. 155148 dell'11.10.2012, nella parte formulata dalla Provincia con specifico riguardo al sottopasso agricolo n. 3.

Non è oggetto di contestazione tra le parti la circostanza che l'ordine di reingra abbia avuto completa attuazione il 14.9.2013.

Risulta, dunque, cessata la materia del contendere in merito all'azione possessoria.

Quanto alla domanda di risarcimento del danno, risulta accertato attraverso la deposizione dei testi escussi nel corso del giudizio, oltre che sulla base della documentazione, anche fotografica, acquisita in atti, che la preclusione dal dicembre del 2012 al settembre del 2013 del concreto esercizio della servitù di passaggio ha determinato la sostanziale interclusione di gran parte dei terreni di proprietà della Colleverde III s.r.l., ed in particolare di quelli ricadenti nelle particelle 118, 1734, 1740 e 3495, concesse in comodato ad Angelo Rughetti, che ne esercita la coltivazione, con pregiudizio dunque per la coltivazione e per il pascolo ivi da quest'ultimo esercitati. In particolare risulta dalla deposizione dei testi che per quell'anno era prevista, nei terreni interclusi, la semina a grano per un ricavato complessivo andato perduto di circa 300 quintali (cinquanta per ettaro) per un ricavato di circa 9.000,00 euro. Non può riconoscersi, invece, al Rughetti il danno per il calo nel rendimento dell'allevamento degli ovini, posto che nell'anno in questione, come riferito dai testi, era prevista la semina sui terreni interclusi.

Deve poi osservarsi che la somma cui si perviene, se da un lato costituisce l'adeguato equivalente pecuniario, al momento della

statuizione, della compromissione di beni giuridicamente protetti, tuttavia non comprende l'ulteriore e diverso danno rappresentato dalla sua mancata disponibilità, provocata dal ritardo con cui viene liquidato al creditore danneggiato l'equivalente in denaro del bene leso. Orbene, tale voce di danno deve essere provata dal creditore e, solo in caso negativo, il giudice, nel liquidare il risarcimento ad essa relativo, può fare riferimento, quale criterio presuntivo ed equitativo, ad un tasso di interesse che, in mancanza di contrarie indicazioni suggerite dal caso concreto, può essere fissato in un valore prossimo all'interesse legale del periodo intercorrente tra la data del fatto e quella attuale della liquidazione; ciò in quanto nei debiti di valore, come in quelli di risarcimento da fatto illecito, vanno infatti corrisposti interessi per il cui calcolo non si deve utilizzare necessariamente il tasso legale, ma un valore tale da rimpiazzare il mancato godimento delle utilità che avrebbe potuto dare il bene perduto.

Tale "interesse" va poi applicato non già alla somma rivalutata in un'unica soluzione alla data della sentenza, bensì, conformemente al principio enunciato dalle S.U. della Suprema Corte con sentenza 17/2/1995, n° 1712 (ribadito da Cassazione sez. II civile sentenza 3/12/1997 n° 12262, nonché da Cassazione civile sez. III, 10 marzo 2000 n° 2796) sulla "somma capitale" originaria rivalutata di anno in anno.

Procedendo alla stregua dei criteri appena enunciati, a partire dal danno complessivamente subito e su indicato in valori attuali, si determina il "danno iniziale"; questo dunque viene successivamente rivalutato fino alla data della sentenza, al contempo calcolando gli interessi ponderati via via maturati.

Sulla somma complessivamente spettante alla parte ricorrente, decorrono gli interessi legali dalla data della presente decisione e sino all'effettiva

corresponsione.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

p.q.m.

IL Giudice, definitivamente pronunciando, ogni contra istanza, eccezione, deduzione disattesa e reietta:

- 1) dichiara cessata la materia del contendere in ordine all'azione possessoria;
- 2) condanna la convenuta al risarcimento, in favore di Angelo Rughetti, del danno che liquida in € 9000,00, rivalutata fino alla data della presente sentenza con applicazione di anno in anno degli interessi legali maturati, oltre interessi al tasso legale vigente dalla data della presente sentenza al saldo effettivo;
- 3) condanna la convenuto al pagamento, in favore della parte attrice, delle spese processuali che liquida in complessivi euro 111,00 per esborsi ed euro 3.200,00 per onorari di avvocato, oltre il 10% di rimborso spese forfettarie e IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Tivoli il 7 ottobre 2016

Il Giudice
Francesca Coccoli

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Oggi 11 OTT 2016
IL CANCELLIERE
ANNALISA LAURENZA





Avvocatura della Città metropolitana di Roma Capitale
Avv. Giovanna Albanese
avvgiovannaalbanese@pec.cittametropolitanaroma.gov.it
Via IV Novembre, 119/A - 00187 ROMA
Tel. 06.67662294/2377- Fax. 06.67662296/2256

TRIBUNALE CIVILE DI TIVOLI

Dott.ssa Coccoli – R.G.N. 377/13

Comparsa conclusionale

Per la Città Metropolitana di Roma Capitale (Avv. G. Albanese)

Contro Colleverde III s.r.l. e Angelo Rughetti

* * * *

Con ricorso per reintegra del possesso notificato in data 19/2/2013, la Società Colleverde III nonché il Sig. Rughetti Angelo, assumendosi possessori di un terreno ubicato in Guidonia Montecelio, località Colleverde, distinto al NCT del Comune di Guidonia al F° 3, particelle varie, lamentavano che in data 3/12/2012 la ditta incaricata dalla Provincia dell'appalto per la realizzazione della S.P. Nomentana bis posizionava un guard-rail ai bordi della carreggiata della provinciale in coincidenza con la proprietà Colleverde — Rughetti, eliminando le rampe di accesso che consentivano l'esercizio della servitù di passaggio da parte dei ricorrenti sulla particella 05041 e sul tracciato stradale da tre anni (cioè dall'esproprio e conseguente immissione in possesso della predetta particella da parte della Provincia), consentendo di mantenere collegate le rimanenti proprietà dei ricorrenti, nelle more della realizzazione, prospettata dalla stessa Provincia, di un sottopassaggio di collegamento tra le aree. I ricorrenti chiedevano pertanto di ordinare alla Provincia il reintegro nel possesso ed esercizio della servitù di passaggio sulla particella 05041 ed il ripristino del collegamento con il tracciato stradale preesistente sui terreni degli stessi ricorrenti, con ordine di

completamento del cd. sottopassaggio agricolo sotto la strada provinciale, oltre risarcimento del danno asseritamente subito nella misura di € 200,00 al giorno in ragione del mancato sfruttamento agricolo dei terreni e della restrizione all'attività ovicola.

La Provincia di Roma si costituiva chiedendo la reiezione del ricorso in quanto inammissibile e infondato.

In data 19/2/2013 veniva notificato alla Provincia di Roma ricorso per reintegra nel possesso, definito con ordinanza del 20-22/3/2013, nella quale il Tribunale ordinava alla Provincia di Roma *"di reintegrare i ricorrenti nel possesso della servitù di passaggio, pedonale e carrabile, dagli stessi esercitata attraverso la particella 5041 mediante la realizzazione dei lavori di completamento del cosiddetto sottopasso agricolo n. 3, come indicati nella proposta di mediazione prot. 155148 del 11/10/2012, attraverso la realizzazione di idonea gabbionata a protezione della rampa, la pavimentazione di quest'ultima in uscita con soletta di calcestruzzo per ml 20 al fine di consentire il transito dei veicoli, la realizzazione della rampa lato nord con pendenza massima al 16% e larghezza minima di ml 4 prolungata per una lunghezza minima di ml 110 dall'uscita al sottopasso"*, oltre condanna al pagamento delle spese di lite.

Nel riassumere il giudizio di merito, i ricorrenti deducono che, alla data di notifica del ricorso in riassunzione (30/10/2013), nulla di quanto ordinato sarebbe stato fatto dalla Provincia, e chiedono oltre alla conferma del provvedimento di reintegra ed accertato l'illegittimo spoglio nel possesso, il risarcimento del danno, con condanna della Provincia al pagamento in favore di ciascuno dei

ricorrenti della somma di € 200,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dell'ordine di cui sopra a far data dalla comunicazione ovvero notificazione del provvedimento di reintegra, nonché condanna al pagamento dei danni subiti e subendi in conseguenza dell'avvenuto spoglio della servitù di passaggio e transito nella misura di € 200,00.

L'Amministrazione si costituiva deducendo l'inammissibilità della domanda sotto molteplici profili pregiudiziali e preliminari oltre che per l'assoluta genericità, in quanto privo di qualsivoglia riscontro quanto alle apodittiche affermazioni di un comportamento omissivo e negligente della Provincia di Roma nonché quanto a presunti danni sforniti di benché minimo supporto probatorio.

Fermo e impregiudicato quanto esposto in memoria di costituzione, da intendersi integralmente trascritto di seguito, si deduce come segue.

1. Insussistenza di danni per impossibilità di coltivazione dei fondi sino alla data del 3/12/2012.

Con D.G.P. n.375/15 del 19/04/2006 la Provincia di Roma approvava il progetto esecutivo inerente la realizzazione della Nomentana bis, che prevedeva — quanto ai fatti di causa la suddivisione della proprietà dei ricorrenti (precedentemente collegata tramite una strada poderale in terra battuta) nelle due particelle 5040 e 5042 rispettivamente ai lati del tracciato poderale, il cui collegamento sarebbe stato garantito nel punto di localizzazione della strada poderale al km 2 +230 tramite la realizzazione di un sottopasso

agricolo sotto la Nomentana bis, dimensionato con le misure del vano netto di passaggio conformi alle specifiche per sottopassi agricoli (larghezza 5 ml, altezza 4 ml).

In data 29/9/2006 l'area era oggetto di immissione in possesso ai fini dell'esproprio. Nel corso dei lavori veniva predisposta la perizia di variante n. 4 ai lavori originari di progetto (di seguito, PV4) approvata con D.D. 4887 del 18/07/2011, che comportava, per ciò che interessa il presente giudizio, anche dei miglioramenti alla viabilità di accesso al sottopasso: realizzazione della rampa di accesso al sottopasso con una pendenza del 18% per uno sviluppo complessivo di circa 110 ml e per una larghezza di 4 ml, con sottofondo in materiale arido; previsione di opere idrauliche per la raccolta e lo smaltimento delle acque sorgive presenti sul pendio a Nord dell'asse stradale. Durante la costruzione del rilevato stradale e la realizzazione del sottopasso, i ricorrenti mantenevano la possibilità di attraversare il tracciato della realizzanda Nomentana Bis sulla sua sommità, mediante due rampe in terra che mettevano in collegamento i due appezzamenti di terreno posti rispettivamente ai lati del tracciato, tramite un varco oltrepassante il tracciato stradale.

In data 3/12/2012, in vista dell'apertura della Nomentana Bis effettuata il 14/12, le rampe sopraelevate che consentivano lo "scavalco" del cantiere per congiungere le due particelle catastali sono state chiuse, posizionando un guard-rail a protezione della strada Nomentana Bis.

Il teste di parte resistente Geom Lammoglia, Direttore dei Lavori

della Ditta IRCOP che ha realizzato la Nomentana Bis, ha riferito (udienza 11/6/2015) sul cap. A: *“...erano state fatte le rampe che arrivavano alla stessa quota della Nomentana bis, uno scavalco praticamente, che non potevamo lasciare per motivi di sicurezza dovendo aprire la viabilità al pubblico transito”*; Sul Cap. B) ha riferito: *“Il sottopasso c’era, poi non so se lo utilizzasse o meno, noi (la Ditta IRCOP) dopo la consegna dei lavori siamo andati via; (...) noi abbiamo eseguito il progetto (la PV4) e c’erano delle rampe molto pendenti, per questo il Rughetti non lo accettava, poi il sottopasso si allagava fino a quando abbiamo fatto lo smaltimento delle acque meteoriche realizzando delle tubazioni; questo prima di chiudere; (...) era stata accennata una rampa molto ripida, non fruibile con autovettura, ma con mezzo cingolato sì perché noi lo usavamo; (...) fino al giorno dell’inaugurazione, qualche giorno prima, utilizzava le rampe provvisorie”*.

Dunque fino all’inaugurazione della strada 14/12/2012 il Rughetti poteva accedere ai fondi attraverso le rampe sopraelevate “a scavalco”; dopo la chiusura delle stesse poteva utilizzare con i mezzi cingolati anche il sottopasso ancorché le rampe fossero troppo pendenti per un’auto normale; in ogni caso alla data di chiusura delle rampe il sottopasso sostitutivo delle rampe era stato realizzato, anche se il Rughetti non lo accettava e non lo voleva utilizzare per tenere la sua posizione.

Si ricorda che a quella data era iniziato il procedimento di mediaconciliazione (Maggio 2012) e prima della chiusura la Provincia aveva già proposto la soluzione migliorativa della PV4 sin dall’Ottobre 2012, che però non era stata accettata ed è stata poi

quella che l'ordinanza possessoria ha ordinato di realizzare: solo la pervicacia dei ricorrenti ha determinato la mancata soluzione della questione, poiché se nell'Ottobre 2012 essi avessero acconsentito alla soluzione proposta dall'Amministrazione, l'avrebbe tempestivamente realizzata la IRCOP ditta appaltatrice, in quanto ancora presente sul cantiere, mentre la circostanza che sia stata ordinata 6 mesi dopo dal Giudice nel Marzo 2013, ad appalto consegnato nel Dicembre 2012, ha costretto l'Amministrazione ad indire una nuova gara, come riferito dal teste Lammoglia (*noi siamo andati via, la provincia ha affidato i lavori ad altra società*).

Pertanto la dedotta impossibilità di utilizzare i terreni a semina dedotta in ricorso e riferita dai testi Paola e Pietro Rughetti (escussione testimoniale del 11/6/2015) a causa dell'impossibilità di utilizzare i terreni non corrisponde al vero, avendo i medesimi riferito che i terreni sono utilizzati a semina di avena o grano e, come noto, la semina di tali cereali si esegue ad Ottobre, pertanto fino alla data del 3/12/2012 ben avrebbe potuto aver luogo la semina, avendo fino a quella data l'accesso ai terreni tramite le rampe sopraelevate a scavalco, dato che nel periodo invernale i terreni seminati sono a riposo nell'attesa dell'estate successiva per la mietitura. A maggior ragione poi i terreni avrebbero potuto essere utilizzati a pascolo, dal momento che non vi è rampa per quanto ripida che gli ovini non riescano agevolmente a superare per pascolare indisturbati tra una particella e l'altra.

Soltanto il comportamento ostativo del ricorrente ha impedito di

sfruttare la redditività di terreni, preordinato alla domanda di risarcimento danni surrettiziamente proposta.

2. Insussistenza di inadempimenti dell'Amministrazione in fase di conciliazione.

Non corrisponde al vero quanto riferito dalla teste Paola Rughetti (udienza del 11/6/2015) che in sede di mediazione *“ogni volta la Provincia accettava la mediazione ma non ha mai adempiuto ai lavori”*.

Nel Maggio 2012, la proprietà Colleverde III promuoveva istanza di mediazione civile presso la società Inmediar, sede di Tivoli, a cui la Provincia decideva di aderire, avente ad oggetto, tra le altre questioni, la sistemazione della viabilità afferente il sottopasso, ritenendo non soddisfacente la soluzione prospettata nella perizia di variante. A seguito degli incontri svolti, l'Amministrazione con nota prot. n. 155148 del 11/10/2012 trasmetteva all'Ente di Mediazione la proposta per la soluzione della problematica, proponendo una soluzione migliorativa rispetto al progetto previsto nella PV4, relativamente alla diminuzione al 16% della pendenza della rampa (in luogo del 18% che il teste Lammoglia ha riferito essere una pendenza troppo accentuata – anche, ricordiamo, comunque percorribile con i mezzi cingolati quali sono quelli agricoli), alla protezione dell'accesso alla stessa con gabbionate per il contenimento del terreno perimetrale, alla pavimentazione dei primi 20 ml di rampa con soletta in calcestruzzo armato per permettere una migliore presa dei pneumatici dei mezzi nei tratti di partenza in salita. In tale proposta di soluzione si comunicava anche che l'Amministrazione aveva

reperito i fondi per il completamento di alcuni lavori complementari lungo il tracciato della Nomentana bis, stanziando la somma di 240.000,00 C per la definitiva soluzione delle problematiche con i proprietari frontisti al tracciato, tra cui quelli afferenti il sottopasso.

Tuttavia, in data 20/11/2012 perveniva una nota del legale Avv. Di Censo dove si avanzavano una serie di richieste ulteriori, quale l'esplicita previsione del prolungamento della rampa per una lunghezza minima di 110 ml dall'uscita del sottopasso e del raccordo alla viabilità esistente, impedendo di fatto la chiusura della mediazione e l'inizio dei lavori.

In data 3/12/2012 il passaggio provvisorio tra i due fondi oltrepassante la Nomentana bis veniva chiuso conformemente a quanto previsto dal progetto esecutivo per installare i guard-rail in vista dell'apertura della strada al traffico veicolare, avvenuta il successivo 14/12, trasformando le rampe di terra di accesso al varco in scarpare del rilevato stradale, sempre in conformità al progetto, ed incaricando la Ditta appaltatrice di regolarizzare la rampa di accesso al sottopasso agricolo secondo la proposta di definizione transattiva. Successivamente, con nota prot. 15470 del 31/1/2013, la Provincia proponeva una soluzione ulteriormente migliorativa rispetto alla precedente, che permetteva di accedere al sottopasso sfruttando la topografia dei luoghi e garantendo maggiori condizioni di sicurezza al passaggio dei mezzi agricoli, in particolare confermando la pendenza del 16% per la rampa principale, le rampe laterali di accesso alla rampa principale di pendenza non superiore all'8%, la

protezione della parte superiore della rampa principale con una struttura di sostegno in gabbioni atta al contenimento del terreno e al deflusso delle acque meteoriche e percolanti lungo il pendio, la pavimentazione della zona con una soletta in calcestruzzo armato in modo da permettere la percorribilità degli accessi in ogni condizione atmosferica. Questo non era garantibile con la soluzione precedente in quanto la rampa del 16% di lunghezza 110 ml, come richiesta dalla controparte con la nota del 15/11/2012, era pavimentata in calcestruzzo solamente per i primi 20 ml, non escludendo quindi il pericolo di scivolamenti di materiale terroso dall'alto durante le giornate di maltempo con conseguente impantanamento del percorso di accesso al sottopasso. Neppure questa proposta era accettata dalla controparte, che con nota prot. 24804/13 del 17/02/2013 richiedeva ulteriori modifiche progettuali, inerenti: l'allungamento della rampa al 16% verso la collina per una sua lunghezza complessiva finale di 30-35 ml, l'aumento della superficie delle aree di svolta, la realizzazione del parapetto in testa della gabbionata con un'altra file di gabbioni invece di una staccionata in legno, al fine di garantire maggior sicurezza a chi proviene dall'alto lungo il sottopasso.

Tuttavia tali richieste, che comportavano ulteriori ritardi alla soluzione del problema, incontravano l'opposizione della DL quanto alla possibilità di allungare la rampa di imbocco al sottopasso di ulteriori 10 ml, comportando un significativo incremento di movimentazione terre e approfondimento degli scavi del pendio tale

da mettere a rischio la stabilità del versante della Nomentana Bis.

Tuttavia, in data 20/11/2012 perveniva una nota del legale Avv. Di Censo dove si avanzavano una serie di richieste ulteriori, quale l'esplicita previsione del prolungamento della rampa per una lunghezza minima di 110 ml dall'uscita del sottopasso e del raccordo alla viabilità esistente, impedendo di fatto la chiusura della mediazione e l'inizio dei lavori.

Successivamente alla chiusura dell'accesso ai fondi a causa del posizionamento del guard-rail sulla Nomentana Bis in data 3/12/2012, con nota prot. 15470 del 31/1/2013, la Provincia proponeva una soluzione ulteriormente migliorativa rispetto alla precedente, che permetteva di accedere al sottopasso sfruttando la topografia dei luoghi e garantendo maggiori condizioni di sicurezza al passaggio dei mezzi agricoli, in particolare confermando la pendenza del 16% per la rampa principale, le rampe laterali di accesso alla rampa principale di pendenza non superiore all'8%, la protezione della parte superiore della rampa principale con una struttura di sostegno in gabbioni atta al contenimento del terreno e al deflusso delle acque meteoriche e percolanti lungo il pendio, la pavimentazione della zona con una soletta in calcestruzzo armato in modo da permettere la percorribilità degli accessi in ogni condizione atmosferica. Questo non era garantibile con la soluzione precedente in quanto la rampa del 16% di lunghezza 110 ml, come richiesta dalla controparte con la nota del 15/11/2012, era pavimentata in calcestruzzo solamente per i primi 20 ml, non escludendo quindi il

pericolo di scivolamenti di materiale terroso dall'alto durante le giornate di maltempo con conseguente impantanamento del percorso di accesso al sottopasso. Neppure questa proposta era accettata dalla controparte, che con nota prot. 24804/13 del 17/02/2013 richiedeva ulteriori modifiche progettuali, inerenti: l'allungamento della rampa al 16% verso la collina per una sua lunghezza complessiva finale di 30-35 ml, l'aumento della superficie delle aree di svolta, la realizzazione del parapetto in testa della gabbionata con un'altra file di gabbioni invece di una staccionata in legno, al fine di garantire maggior sicurezza a chi proviene dall'alto lungo il sottopasso.

Ricapitolando, l'Amministrazione ha proposto in sede di mediazione per la problematica del sottopasso due diverse soluzioni tecniche sopra dettagliatamente descritte aventi alcuni punti in comune, la prima con prot. n. 155148 del 11/10/2012, la seconda con prot. 15470/13 del 31/01/2013, entrambe tecnicamente valide per la soluzione univoca della questione, e recependo ove possibile alcune istanze avanzate dagli odierni ricorrenti, che da parte loro hanno sempre contrapposto ostacoli ed ulteriori richieste. Ogni responsabilità dell'essere giunti alla data del 3/12/2012 alla chiusura del transito di collegamento tra i due fondi senza che fosse stato realizzato il sottopasso è ascrivibile pertanto non alla convenuta, ma al comportamento ostativo dei ricorrenti, come ampiamente dimostrato anche al punto precedente.

3. Insussistenza di ritardi nella realizzazione dei lavori

disposti con ordinanza possessoria del 20-22/3/2013.

Con ordinanza possessoria del 20-22/3/2012, il Tribunale ha ordinato alla Provincia di Roma "di reintegrare i ricorrenti nel possesso della servitù di passaggio, pedonale e carrabile, dagli stessi esercitata attraverso la particella 5041 mediante la realizzazione dei lavori di completamento del cosiddetto sottopasso agricolo n. 3, come indicati nella proposta di mediazione prot. 155148 del 11/10/2012, attraverso la realizzazione di idonea gabbionata a protezione della rampa, la pavimentazione di quest'ultima in uscita con soletta di calcestruzzo per ml 20 al fine di consentire il transito dei veicoli, la realizzazione della rampa lato nord con pendenza massima al 16% e larghezza minima di ml 4 prolungata per una lunghezza minima di ml 110 dall'uscita al sottopasso".

L'affermazione di cui in ricorso in riassunzione notificato il 30/10/2013 (pag. 12) secondo la quale "...Ad oggi però nulla è stato fatto per cui permane l'impossibilità di liberamente transitare nelle proprietà dei ricorrenti e praticare proficuamente le attività agricole e pastorali a cui tali fondi sono da innumerevoli anni deputati" è del tutto destituito di fondamento, poiché alla data di notifica del ricorso in riassunzione i lavori erano già ultimati da oltre un mese.

Come attestato nella relazione tecnica depositata, il progetto esecutivo dell'intervento per la realizzazione della rampa di accesso al sottopasso agricolo è stato redatto il 30/4/2013 (dopo un mese dall'ordinanza possessoria); i lavori sono stati affidati alla Ditta incaricata con Determinazione Dirigenziale n. 3136 del 20/6/2013 per l'ammontare di € 49.197,88; i lavori, consegnati alla Ditta in data

18/7/2013, sono stati completati il 14/9/2013 come verbale del 16/9/2013 nelle modalità indicate dal Tribunale senza contestazioni dei proprietari, in tempo di sessanta giorni lavorativi consecutivi. Tali lavori sono consistiti in sbancamento; esecuzione rampa carrabile di pendenza 16% e lunghezza 110 ml calcolata dall'uscita del sottopasso lato Nord; gabbionate a protezione della rampa dal punto di uscita del sottopasso per una lunghezza di circa 30 ml; pavimentazione dei primi 20 ml della rampa in uscita dal sottopasso con soletta in calcestruzzo armato di spessore 15 cm; pavimentazione della restante lunghezza della rampa con uno strato di materiale arido adeguatamente rullato per permettere il transito ai mezzi di lavoro. Sono stati inoltre eseguiti lavori complementari per la piena funzionalità dell'intervento ancorché non indicati nell'ordinanza del Tribunale 22/3/2013: regolarizzazione del tratto interno del sottopasso con soletta in calcestruzzo armato di pendenza tale da raccogliere le acque provenienti dalla rampa e convogliarle nel tubo di scarico posto sull'altro lato del sottopasso; realizzazione di fossi di guardia a protezione della rampa per incanalare le acque piovane provenienti dalla collina e convogliarle nei punti di scarico in prossimità del rilievo della Nomentana bis, evitando il loro deflusso lungo la rampa; strada di accesso alla rampa da via Monte Bianco con cancello, ripristinando il precedente accesso esistente prima della realizzazione della Nomentana bis.

Come riferito dal Tecnico incaricato dell'Amministrazione all'udienza del 7/3/2013, qualsiasi soluzione prescelta, sia consensuale che

giudiziale, avrebbe obbligato comunque l'Amministrazione all'impegno di spesa, alla redazione di un progetto dell'opera e all'affidamento tramite gara, nei tempi tecnici necessari sia al procedimento amministrativo sia alla necessità di svolgimento dell'opera in periodo estivo dovendo effettuare scavi e movimenti terra nonché gettata in calcestruzzo. Pertanto, la domanda di condanna della Provincia al pagamento in favore di ciascuno dei ricorrenti della somma di € 200 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dell'ordine di cui sopra a far data dalla comunicazione del provvedimento di reintegra nel possesso presuppone un ritardo non riscontrabile e, ove denegatamente sussistente, non imputabile ad un comportamento negligente dell'Ente convenuto.

Le affermazioni di inadempimento formulate in ricorso sono del tutto sfinite di supporto probatorio, atteso che si basano su affermazioni apodittiche dei testi di parte ricorrente, peraltro figli del medesimo e dunque interessati all'esito del giudizio.

4. Insussistenza di danni per mancata coltivazione. Difetto di legittimazione attiva della Colleverde s.r.l.

Del pari destituita di fondamento è la domanda di risarcimento danni per 200,00 € al giorno dall'avvenuto spoglio del 3/12/2012 fino al completo ripristino della servitù è destituita di fondamento.

Manca un criterio oggettivo di computo della redditività dei terreni e del pascolo: i ricorrenti non producono alcunché da cui sia desumibile l'attività agricola esercitata sul fondo, la sua redditività e la flessione della stessa in relazione ai fatti lamentati.

I testi di parte ricorrente (Paola e Pietro Rughetti, figli del ricorrente) hanno genericamente riferito che *“All’incirca raccoglie cinquanta quintali per ettaro, le particelle sono circa sei ettari, credo, il ricavato nell’ordine di 300 quintali è sui 9000,00 euro circa”*.

Tuttavia, dall’esame del verbale di immissione in possesso della particella interessata dai fatti di causa depositato dalla Amministrazione al doc. 3 del fascicolo del procedimento possessorio, si evince che la particella 5041 espropriata (che poi è stata suddivisa nelle particelle 5040 e 5042) ha una consistenza di mq 18.263, cioè di circa 2 ettari, mentre i testi si riferiscono all’intera proprietà di sei ettari.

In secondo luogo non può venire richiesto cumulativamente il risarcimento dei danni per il mancato esercizio dell’attività agricola e dell’attività di pascolo, poiché le due attività sono alternative (evidentemente il pascolo non può esercitarsi su aree impiegate a seminativo).

Inoltre, il teste Rughetti Pietro ha indicato numeri di particelle catastali affatto diverse da quelle oggetto di causa, la 2941 e la 2942, dimostrandosi non attendibile quanto alla conoscenza di circostanze precise e rilevanti per l’oggetto di causa.

Infine, dalla sua testimonianza emerge senza ombra di dubbio il **totale difetto di legittimazione attiva della Colleverde s.r.l.**, avendo egli riferito che *“la Colleverde attualmente non svolge attività agricola, perché il terreno di proprietà l’ha sempre dato in affitto e in gestione a mio padre; la società non ha una partecipazione agli introiti dell’azienda agricola*

di cui conosco i dati in quanto Rughetti Angelo è mio padre”.

Dal momento che vengono richiesti soltanto danni all'attività agricola, è evidente che non residua alcun danno (peraltro totalmente insussistente) a carico di un soggetto che non effettui tale attività.

Tali circostanze, unitamente a quanto dedotto ai punti precedenti sulla possibilità di mettere a semina le particelle divise dalla Nomentana Bis nell'Autunno del 2012, dal momento che le rampe a scavalco sono state chiuse soltanto nel Dicembre 2012, e lo stesso dicasi per il pascolo, che ben avrebbe potuto praticarsi anche in data successiva anche in presenza di un sottopasso di pendenza eccessiva, lasciano concludere senza ombra di dubbio che se danno vi è stato sia ascrivibile solo al comportamento ostantivo del ricorrente che ha voluto precostituirsi le circostanze atte a supportare surrettiziamente l'odierna azione, senza che alcun comportamento omissivo o commissivo fonte di risarcimento sia ascrivibile all'Amministrazione.

5. Difetto di giurisdizione.

Fermo e impregiudicato il carattere assorbente delle difese nel merito sopra articolate, si ribadisce l'eccezione di difetto di giurisdizione formulata in memoria di costituzione.

L'art. 133 lettera f) del D.Lgs. n. 104/2010 dispone la devoluzione alla competenza esclusiva del giudice amministrativo delle controversie aventi per oggetto gli atti e i provvedimenti delle amministrazioni pubbliche in materia urbanistica ed edilizia, concernente tutti gli usi del territorio; la successiva lettera g) riserva altresì alla giurisdizione esclusiva le controversie aventi ad oggetto gli

atti, i provvedimenti, gli accordi e i comportamenti riconducibili, anche mediatamente, all'esercizio di un pubblico potere delle pubbliche amministrazioni in materia di espropriazione per pubblica utilità. In virtù di tale devoluzione, rientra nella competenza del giudice amministrativo, in sede di giurisdizione esclusiva, ogni azione, anche risarcitoria, ed ogni domanda, anche finalizzata all'esperimento di consulenza tecnica d'ufficio, proposta nei confronti di una Amministrazione pubblica relativamente ad un atto o provvedimento della stessa Amministrazione in materia urbanistica, intesa come materia concernente tutti gli aspetti dell'uso del territorio (Cass. S.U. ord. n. 13028 del 01-06-2006), e di espropriazione. Nell'ampia definizione di urbanistica rientra qualunque attività posta in essere da un soggetto pubblico, sia essa provvedimento o materiale, legittima o illegittima, lecita o illecita, che abbia una qualche relazione con il territorio, qualunque intervento manipolativo, cioè, che produce una modificazione fisica o giuridica del territorio. In questo senso si era già espressa la Suprema Corte (Cass. S.U. sent. n.494/2000, Sez. U., ord. n. 15641 del 11-12-2001, Sez. U., ord. n. 10289 del 27-06-2003), specificando l'ampiezza della materia urbanistica, e numerosa giurisprudenza di merito (tra le altre Cons. Stato, sez.V, ord.1456/01, Tribunale di Ischia, ord.16/7/01, Trib. S. Angelo dei Lombardi, ord. 3/1/2001, Trib. Como, ord. 19/12/2000, Trib. Trani ord. 11/1/2000, Trib. Trani ord. coll. 2/2/2000, Trib. Palermo 6/5/1999). Tali pronunce hanno posto in rilievo la distinzione fra *comportamenti*,

contrapponendo quelli non riconducibili all'esercizio di un pubblico potere, che restano sottratti alla giurisdizione esclusiva, ai comportamenti che siano esecuzione di atti o provvedimenti amministrativi e dunque riconducibili all'esercizio del pubblico potere, anche se illegittimo, i quali, secondo la Corte, vanno correttamente devoluti alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. A tale impostazione hanno sostanzialmente aderito i Giudici di merito, alla cui giurisprudenza, citata in memoria, si fa rinvio. In ordine alla non esperibilità del giudizio di danno temuto avanti il Giudice ordinario in materia di comportamenti autorizzati da un procedimento amministrativo di realizzazione di opera pubblica (anche in quel caso in ordine ai lavori di realizzazione della Nomentana bis) si sono pronunciati - in procedimenti che vedevano entrambi convenuta la Provincia di Roma - il Tribunale di Tivoli, **Giudice Dr Scarafoni con ordinanza n. 4509 del 26/1/2011,** nonché il Tribunale di Velletri **Giudice Dott.ssa Caprara con ordinanza del 21/9/2009.**

Ciò che può dirsi per la fase possessoria, non proponibile avanti il giudice ordinario per le motivazioni esposte dalla giurisprudenza sopra citata, a maggior ragione è sostenibile per la presente fase di merito, non essendo proponibili avanti tale giudice questioni risarcitorie derivanti da atti amministrativi e addirittura comportamenti, ancorché illegittimi, nelle materie di cui all'art. 133 lett. t) e g) del c.p.a.

Rientra pertanto nella giurisdizione esclusiva del Tar Lazio anche

l'odierna controversia, nella quale vi è stato un procedimento amministrativo volto alla realizzazione di un'opera pubblica incidente sull'assetto del territorio (realizzazione della S.P. Nomentana bis). Nella fattispecie, l'esercizio di un pubblico potere si è estrinsecato nell'attivazione della procedura di diritto amministrativo che ha condotto all'approvazione prima del progetto definitivo, poi dell'esecutivo, e la realizzazione dell'opera pubblica a seguito di appalto. I terreni sono stati acquisiti tramite regolare procedura espropriativa, rientrando dunque la fattispecie anche nella previsione della lettera g) del Codice del Processo Amministrativo. L'intervento che ha interessato i fondi dei ricorrenti è perfettamente conforme ai progetti approvati, che non solo già prevedevano la divisione dell'unica particella in due autonome, ma anche la realizzazione del sottopasso.

Pertanto, l'attività posta in essere dall'Amministrazione è situabile nel contesto di un procedimento amministrativo che esclude il sindacato del giudice ordinario, in quanto non vi sono stati comportamenti esorbitanti dagli atti amministrativi sottoponibili all'attenzione di tale giudice, legittima la domanda di declaratoria dell'inefficacia del provvedimento cautelare del 22 marzo 2013, emesso in carenza di giurisdizione ed in difetto di esperibilità dei presupposti dell'azione possessoria avverso la pubblica amministrazione. Si rappresenta che in fase possessoria la Provincia di Roma non ha espresso alcuna contestazione in merito a tali profili, scegliendo di manifestare esclusivamente la propria piena

disponibilità a realizzare la soluzione spontaneamente prospettata ben sei mesi prima dell'instaurazione del giudizio - la cui praticabilità, rappresentata dal Tecnico provinciale presente all'udienza della possessoria, è stata avallata nel provvedimento cautelare — ma tale circostanza non diminuisce la rilevanza dell'eccezione di giurisdizione, sia a fini concettuali incidenti nella presente fase di merito sia ai fini della condanna alle spese della fase possessoria e di eventuali (pur denegati e inammissibili, per quanto sopra diffusamente esposto) profili risarcitori.

* * * *

Per quanto sopra esposto si confida nel rigetto della domanda, in quanto il Giudice adito difetta di giurisdizione, Colleverde srl difetta di legittimazione attiva, e la domanda risarcitoria è infondata in fatto e in diritto.

Con vittoria di spese della fase di merito e possessoria.

Roma, 9 Settembre 2016

Avv. Giovanna Albanese